Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 32

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — **Roma - Sabato, 7 febbraio 1959** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA—TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144



# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1959



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 32 DEL 7 FEBBRAIO 1959:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

**Elenco per Provincia al 31 dicembre 1958 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.**

(174)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 gennaio 1959, n. 8.

**Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Al secondo comma dell'art. 2 e al secondo comma dell'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407, vengono aggiunte le seguenti parole: « da due rappresentanti del movimento cooperativo ».

Il terzo comma dell'art. 2 della stessa legge è modificato nel modo seguente:

« I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti fra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni provinciali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959, n. 9.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, nella contrada San Rocco-Terravalle del comune di Ferentino (Frosinone).**

N. 9. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferentino in data 8 settembre 1947, integrato con due dichiarazioni dell'11 luglio e 22 agosto 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, nella contrada San Rocco-Terravalle del comune di Ferentino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 116, *foglio n.* 66 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959, n. 10.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Rita da Cascia, in località Sabbioni-Piraghetto della frazione Mestre del comune di Venezia.**

N. 10. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 5 settembre 1957, integrato con dichiarazione del 17 settembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Rita da Cascia, in località Sabbioni-Piraghetto della frazione Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*· GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio* 1959
*Atti del Governo, registro n* 116, *foglio n* 67 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959, n. 11.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, nella zona di Mira-Porte del comune di Mira (Venezia).**

N. 11. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° giugno 1958, integrato con dichiarazione del 29 agosto 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, nella zona di Mira-Porte del comune di Mira (Venezia) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 116, *foglio n.* 68. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959, n. 12.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Orsoline dell'Unione Romana, con sede in Velletri (Roma).**

N. 12. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle Orsoline dell'Unione Romana, con sede in Velletri (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio* 1959
*Atti del Governo, registro n.* 116, *foglio n.* 70. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959, n. 13.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in località Lavanderie del comune di Segrate (Milano).**

N. 13. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 2 settembre 1957, integrato con dichiarazione del 3 luglio 1958, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in località Lavanderie del comune di Segrate (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1959*
*Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 69.* — RELLEVA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1958.

**Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1957, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dello Istituto predetto;

Vista la nota in data 31 ottobre 1958 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che comunica le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Istituto, presentate il 4 settembre 1958 dal dott. ing. Bruno Bianchi e la nota in data 13 ottobre 1958, n. 36296, della Confederazione italiana dirigenti di azienda, che designa in sua sostituzione ed in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali l'avvocato Danilo Verzili;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Danilo Verzili è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali ed in sostituzione del dott. ing. Bruno Bianchi dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1958

GRONCHI

VIGORELLI — ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959*
*Registro n. 1 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 213.* — BARONE

(653)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1958.

**Operazioni di sorte che possono essere autorizzate dalle Intendenze di finanza durante l'anno 1959.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e la legge 15 luglio 1950, n. 585, che apporta modifiche alla legge predetta;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere concesse durante l'anno 1959 da ciascuna Intendenza del territorio nazionale;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate, sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1959, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alle citate leggi, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicate:

| INTENDENZA DI FINANZA | Lotterie | Pesche e banchi di beneficenza | Tombole |
|---|---|---|---|
| Agrigento | — | 5 | — |
| Alessandria | 10 | 70 | 20 |
| Ancona | 25 | 35 | 20 |
| Aosta | 5 | 5 | 5 |
| Aquila | 10 | 10 | 10 |
| Arezzo | 10 | 25 | 15 |
| Ascoli Piceno | 20 | 20 | 60 |
| Asti | 10 | 50 | — |
| Avellino | 5 | 10 | 10 |
| Bari | 10 | 15 | 5 |
| Belluno | 10 | 50 | 10 |
| Benevento | 10 | 10 | 5 |
| Bergamo | 10 | 30 | 5 |
| Bologna | 20 | 100 | 15 |
| Bolzano | 10 | 25 | 5 |
| Brescia | 15 | 25 | — |
| Brindisi | 2 | 10 | 5 |
| Cagliari | 15 | 20 | — |
| Caltanissetta | 5 | 10 | — |
| Campobasso | 5 | 10 | — |
| Caserta | 10 | 10 | — |
| Catania | 5 | 10 | — |
| Catanzaro | 10 | 10 | — |
| Chieti | 15 | 15 | 15 |
| Como | 10 | 50 | 5 |
| Cosenza | 10 | 25 | — |
| Cremona | 15 | 50 | 5 |
| Cuneo | 5 | 40 | — |
| Enna | 5 | 10 | 5 |
| Ferrara | 5 | 15 | 25 |
| Firenze | 15 | 60 | 20 |
| Foggia | 5 | 10 | — |
| Forlì | 15 | 20 | 10 |
| Frosinone | 25 | 10 | 40 |
| Genova | 30 | 100 | — |
| Gorizia | 5 | 30 | 25 |
| Grosseto | 10 | 50 | 25 |
| Imperia | 5 | 15 | — |
| La Spezia | 25 | 30 | 5 |
| Latina | 15 | 15 | 40 |

| INTENDENZA DI FINANZA | Lotterie | Pesche e banchi di beneficenza | Tombole |
|---|---|---|---|
| Lecce | 15 | 25 | 10 |
| Livorno | 20 | 30 | 15 |
| Lucca | 30 | 40 | 10 |
| Macerata | 30 | 50 | 60 |
| Mantova | 20 | 20 | 10 |
| Massa Carrara | 15 | 25 | 10 |
| Matera | 5 | 5 | — |
| Messina | 26 | 15 | 5 |
| Milano | 30 | 120 | — |
| Modena | 10 | 20 | 5 |
| Napoli | 10 | 20 | — |
| Novara | 10 | 70 | 5 |
| Nuoro | 10 | 15 | 5 |
| Padova | 5 | 80 | 25 |
| Palermo | 10 | 10 | 5 |
| Parma | 25 | 40 | 10 |
| Pavia | 15 | 60 | 5 |
| Perugia | 20 | 50 | 15 |
| Pesaro | 10 | 15 | 10 |
| Pescara | 10 | 10 | 30 |
| Piacenza | 10 | 60 | 5 |
| Pisa | 10 | 25 | 20 |
| Pistoia | 10 | 30 | 15 |
| Potenza | 5 | 10 | 5 |
| Ragusa | 5 | 5 | — |
| Ravenna | 15 | 30 | 15 |
| Reggio Calabria | 10 | 25 | 5 |
| Reggio Emilia | 20 | 50 | 5 |
| Rieti | 5 | 10 | 15 |
| Roma | 30 | 80 | 180 |
| Rovigo | 10 | 50 | 35 |
| Salerno | 10 | 15 | — |
| Sassari | 15 | 30 | 5 |
| Savona | 25 | 60 | — |
| Siena | 10 | 50 | 10 |
| Siracusa | 10 | 10 | 10 |
| Sondrio | 5 | 30 | 5 |
| Taranto | 5 | 10 | — |
| Teramo | 25 | 15 | 30 |
| Terni | 10 | 20 | 80 |
| Torino | 10 | 50 | 5 |
| Trapani | 5 | 15 | — |
| Trento | 30 | 100 | 5 |
| Treviso | 10 | 100 | 20 |
| Trieste | 15 | 50 | 20 |
| Udine | 10 | 150 | 40 |
| Varese | 40 | 30 | 5 |
| Venezia | 10 | 40 | 15 |
| Vercelli | 10 | 50 | — |
| Verona | 15 | 150 | 20 |
| Vicenza | 35 | 180 | 40 |
| Viterbo | 10 | 10 | 100 |

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1958

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1959*
*Registro n. 1 Finanze, foglio n. 279.* — BENNATI

(636)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1958.

**Sostituzione di un membro nella Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 7 ottobre 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Considerato che a seguito dell'avvenuto collocamento a riposo del dott. Severino Parascenzo si rende necessario sostituirlo con altro funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella carica di membro supplente della Commissione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Orazio Sciacca, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è chiamato a far parte, quale membro supplente, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati, in rappresentanza del Ministero anzidetto ed in sostituzione del dott. Severino Parascenzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1958

*Il Ministro*: VIGORELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1958*
*Registro n. 6 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 303.* — BARONE

(652)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1958.

**Sostituzione di un membro nella Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 7 ottobre 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera 4 dicembre 1958, n. 4527/58, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) comunica le dimissioni del dott. Pietro Merli Brandini da membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati e chiede che in sua sostituzione sia chiamato a far parte della Commissione stessa l'on. Roberto Cuzzaniti;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

L'on. Roberto Cuzzaniti è chiamato a far parte, quale membro effettivo, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati,

in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) ed in sostituzione del dottor Pietro Merli Brandini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1958

*Il Ministro*: VIGORELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *gennaio* 1959
*Registro n.* 1 *Lavoro e previdenza soc., foglio n.* 141 — BARONE

(654)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1959.

**Modifiche agli articoli 5, 14 primo comma, 18, 26 primo comma, 27 quarto comma, del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, concernente la previdenza e l'assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 8 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 781;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1953, con il quale è stato approvato il regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, modificato coi decreti Ministeriali 18 giugno 1955, 30 giugno 1956, 28 febbraio e 7 agosto 1958;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, in data 29 novembre 1958, con la quale sono state proposte modifiche agli articoli 5, 14 primo comma, 18, 26 primo comma, 27 quarto comma, del regolamento suindicato;

Ritenuta l'opportunità di introdurre le modifiche suddette al regolamento sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 5, 14 primo comma, 18, 26 primo comma, 27 quarto comma, del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto Ministeriale 1° gennaio 1953 e modificato coi decreti Ministeriali 18 giugno 1955, 30 giugno 1956, 28 febbraio e 7 agosto 1958, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 5. — L'importo annuale della pensione di vecchiaia è costituito:

*a*) da un'aliquota fissa di L. 432.000;

*b*) da un'aliquota variabile pari ad 1/5 sui primi 2 milioni di lire, ed 1/60 sul rimanente importo, dei contributi accreditati all'iscritto per la gestione previdenza dell'Istituto in periodi precedenti il 1° febbraio 1952, rivalutati secondo i coefficienti dell'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

*c*) da un'aliquota variabile pari a 7,6 volte l'ammontare complessivo dei contributi base accreditati allo iscritto secondo la tabella di cui al decreto Ministeriale 7 agosto 1958.

L'importo dell'aliquota *b*) non potrà superare, comunque, le L. 432.000, e non potrà essere inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della precedente norma di cui al decreto Ministeriale 18 giugno 1955, aumentato del 10% sulle prime 120.000 lire annue e del 5% sul rimanente importo.

L'ammontare dell'aliquota *c*), sommato con l'importo dell'aliquota *a*) nella misura spettante, non potrà essere inferiore a 13 volte l'ammontare complessivo dei contributi base accreditati secondo la tabella di cui alla precedente lettera *c*).

Qualora non sussista un periodo d'iscrizione all'Istituto di almeno quindici anni — risultante da un effettivo versamento di contributi assicurativi o dell'avvenuto riconoscimento di periodi di attività professionale, ai sensi del successivo art. 53, con retribuzione equivalente almeno a quella di redattore ordinario di quotidiano — l'aliquota *a*) della pensione è computata in tanti quindicesimi quanti sono gli anni interi di iscrizione con la retribuzione predetta.

Nel caso in cui — sussistendo il diritto alla pensione ai sensi degli articoli 4 e 55 del regolamento — l'assicurato non possa far valere almeno un anno di iscrizione equivalente ai sensi del precedente comma, la misura della pensione di vecchiaia è computata in base al trattamento più favorevole risultante dall'applicazione delle lettere *b*) e *c*) di cui al primo comma ovvero con il criterio dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, con la maggiorazione del 10% ».

« Art. 14. Primo comma. — Le pensioni dirette sono aumentate di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico di età inferiore ai 18 anni o permanentemente inabile al lavoro.

Nel caso di figli studenti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, l'aumento di cui al precedente comma decorre dalla data in cui il pensionato ne fa documentata richiesta ».

« Art. 18. — In caso di disoccupazione involontaria è corrisposta al giornalista assicurato una indennità giornaliera di L. 1000, nonchè un assegno giornaliero di L. 200 per ciascun familiare avente i requisiti per il diritto agli assegni familiari.

L'indennità di disoccupazione e gli assegni per i familiari a carico sono corrisposti in relazione ai giorni, anche festivi, di effettiva totale disoccupazione e sono erogati per un massimo di 240 giorni nell'anno solare.

L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennità per il periodo massimo continuativo di 240 giorni, non può esservi riammesso se non dopo che egli possa far valere almeno quattro nuove mensilità di contribuzione obbligatoria e sempreché si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 20.

All'assicurato che, trovandosi nelle condizioni previste dal presente regolamento per l'ammissione al trattamento di disoccupazione, non possa far valere, nel biennio precedente la data di inizio del periodo di disoccupazione, almeno dodici contributi mensili non inferiori a quelli corrispondenti alla retribuzione minima stabilita per il redattore dal contratto nazionale di lavoro giornalistico vigente al momento dei versamenti, il trattamento di disoccupazione, previsto dal primo comma del presente articolo, viene ridotto della metà ».

« Art. 26. Primo comma. — Il diritto alle prestazioni del presente capo sorge per il giornalista e per i familiari di cui al successivo art. 34, dopo il 30° giorno

dall'inizio del rapporto di lavoro contrattuale con la azienda giornalistica ancorchè non sia intervenuto l'effettivo versamento dei contributi dovuti, e sussiste sino alla scadenza dei 365 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro ».

« Art. 27. Quarto comma. — E' ammesso il ricovero in casa di cura per l'iscritto ammalato e per i familiari a carico fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare, fatta esclusione per le malattie nervose e mentali ».

Art. 2.

Le modifiche agli articoli del regolamento, di cui al precedente art. 1, hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1959

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
DE MEO

(629)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1959.
**Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1951, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visti gli articoli 6 e 7 dello statuto della Cassa predetta, approvato con il suddetto decreto 20 ottobre 1951;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1958, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa di cui trattasi;

Vista la nota n. 3066/AD.as, del 6 dicembre 1958, con la quale la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici comunicando le dimissioni del membro del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa dott. Alessandro De Stefani designa in sua sostituzione il sig. Siro Angeli già prescelto dall'assemblea generale dei soci dell'Ente nella riunione del 31 maggio 1958;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il sig. Siro Angeli è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici in sostituzione del dott. Alessandro De Stefani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1959

*Il Ministro*: VIGORELLI

(655)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di « meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno », presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di « meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(656)

**Vacanza della cattedra di « diritto amministrativo » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, e vacante la cattedra di « diritto amministrativo » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(657)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria** (riliquidazione).

*Ente Maremma tosco laziale*

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Civitavecchia (Roma), di complessivi ettari 73.16 30, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n 3970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 17 del 22 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta OLIVIERI Filemone di Angelo, OLIVIERI Laura, Armando e Paolo fu Antonio, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 3 536 532,70 (lire tremilionicinquecentotrentaseimilacinquecentotrentadue e cent 70), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo arrotondato di L 1 875 000 (lire unmilioneottocentosettantacinquemila), già liquidato con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 51 del 3 marzo 1955).

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 1° settembre 1953

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*

Sezione VI: numero di mappa 76, Sub 1 R (p), pascolo, tavole 27,51, reddito dominicale L. 73,17.

Sezione VI, numero di mappa 77: Sub. E R, pascolo, tavole 89,24, reddito dominicale L 610,40

*Corrige*

Sezione VI - numero di mappa 77, Sub 1 R (p), pascolo, tavole 27,51, reddito dominicale L. 73,17

Sezione VI, numero di mappa 77 Sub 2 R, pascolo, tavole 89,24, reddito dominicale L 610,40

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

L'indennità di sepropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Ischia di Castro (Viterbo), di complessivi ettari 46 63 81, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n 2798 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 8 del 12 gennaio 1953 - supplemento ordinario n 1) nei confronti della ditta ORTENZI Nestore di Romeo, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 2 935 368 (lire duemilioninovecentotrentacinquemilatrecentosessantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo arrotondato di L. 1 840.000 (lire unmilioneottocentoquarantamila), già liquidato con decreto Presidenziale 30 ottobre 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 155 dell'8 luglio 1955)

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156 decorrono dal 21 settembre 1953

I seguenti dati catastali, esposti nell allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso

*Errata*

Sezione II, numero di mappa 41 sub 1, bosco ceduo, ettari 5 52 00 Reddito dominicale L 387 82

*Corrige*

Sezione II, numero di mappa 41, sub 1, bosco ceduo, ettari 5 52 00 Reddito dominicale L 337,82

Pertanto il reddito dominicale complessivo di espropriazione, fermo restando il dato complessivo di reddito dominicale attribuito ai terreni espropriati dalla Commissione censuaria centrale con delibera n 2449 del 27 marzo 1952, varia da lire 4402,15 a L 4352,15

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(526)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

**Corso dei cambi del 6 febbraio 1959 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,85 | 620,50 | 620,54 | 620,58 | 620,60 | 620,72 | 620,70 | 621 — | 620,70 | 620,60 |
| $ Can | 638,10 | 637,90 | 637,50 | 638,15 | 638 — | 638 — | 638 — | 639,15 | 638 — | 638 — |
| Fr Sv | 144,05 | 143,95 | 143,96 | 143,96 | 143,90 | 144,02 | 143,98 | 144,12 | 144 — | 143,95 |
| Kr D | 90,05 | 90 — | 90 — | 89,985 | 90,10 | 90,02 | 89,995 | 90,10 | 90 — | 90 — |
| Kr N | 87,07 | 87,025 | 87,05 | 87,03 | 87 — | 87,04 | 87,045 | 87,10 | 87,03 | 87 — |
| Kr Sv | 120,05 | 120 — | 120 — | 119,99 | 119,95 | 120,02 | 120,01 | 120,13 | 120,01 | 120 — |
| Fol | 164,60 | 164,59 | 164,62 | 164,60 | 164,60 | 164,68 | 164,61 | 164,80 | 164,67 | 164,60 |
| Fr B | 12,42 | 12,43 | 12,425 | 12,42375 | 12,425 | 12,42 | 12,4225 | 12,45 | 12,42 | 12,415 |
| Fr Fr | 126,63 | 126,56 | 126,63 | 126,57 | 126,60 | 126,62 | 126,60 | 126,70 | 126,60 | 126,50 |
| Lst | 1744,55 | 1744 — | 1744,08 | 1744,05 | 1743,75 | 1744,27 | 1744,125 | 1745 — | 1744,05 | 1744 — |
| Dm occ | 148,65 | 148,53 | 148,54 | 148,53 | 148,45 | 148,62 | 148,54 | 148,75 | 148,58 | 148,55 |
| Scell Austr. . | 23,96 | 23,93 | 23,95 | 23,9375 | 23,90 | 23,95 | 23,94 | 23,968 | 23,94 | 23,94 |

**Media dei titoli del 6 febbraio 1959**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 . . . | 70,375 |
| Id 3,50 % 1902 . . . | 69,60 |
| Id 5 % 1935 . . | 100 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 . . . . . | 87,175 |
| Id 3,50 % (Ricostruzione) | 83,025 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,725 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,10 |
| Id 5 % 1936 | 99,75 |
| Id 5 % (Città di Trieste) | 95,20 |
| Id 5 % (Beni Esteri) . . | 95,225 |

| | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . . | 105,30 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) . . | 101,925 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 101,525 |
| Id 5 % ( » 1° gennaio 1962) . | 100,40 |
| Id 5 % ( » 1° gennaio 1963) . | 100,35 |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1964) . . | 100,225 |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1965) | 100,275 |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1966) . . | 100,425 |
| Id 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,20 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 6 febbraio 1959**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA . | 620,64 |
| 1 Dollaro canadese . | 638,075 |
| 1 Franco svizzero | 143,97 |
| 1 Corona danese | 89,99 |
| 1 Corona norvegese | 87,037 |
| 1 Corona svedese . | 120 — |
| 1 Fiorino olandese | 164,605 |
| 1 Franco belga . . | 12,423 |
| 100 Franchi francesi . | 126,585 |
| 1 Lira sterlina . . | 1744,087 |
| 1 Marco germanico | 148,535 |
| 1 Scellino austriaco | 23,939 |

# CONCORSI ED ESAMI

## PREFETTURA DI FIRENZE

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1957.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto prefettizio n. 3448 dell'8 luglio 1958, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1957;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Preso atto delle designazioni e delle proposte formulate dall'Ordine dei medici della Provincia e dai sindaci dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Capasso dott. Carlo, vice prefetto vicario.

*Componenti*:
Severi prof. Antonio, docente di patologia chirurgica nella Università di Firenze;
Martorana prof Ferdinando, medico provinciale capo di Firenze;
Terzani prof. Alberto, primario medico in ospedale di 1ª categoria;
Capecchi dott Alberto, medico condotto.

*Segretario*:
Assennato dott. Paolo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio

Firenze, addì 19 gennaio 1959

*Il prefetto*. ADAMI

(648)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1957.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto prefettizio n. 3447 dell'8 luglio 1958, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1957;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,
Preso atto delle designazioni e delle proposte formulate dall'Ordine dei medici della Provincia e dai sindaci dei Comuni interessati;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

*Presidente*:
Capasso dott Carlo, vice prefetto vicario.

*Componenti*.
Ingiulla prof. Vladimiro, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Firenze;
Martorana prof. Ferdinando, medico provinciale capo di Firenze;
Rindi prof. Vittorio, docente di clinica ostetrica;
Soldani Paolacci Ernestina, ostetrica condotta.

*Segretario*:
Assennato dott. Paolo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio.

Firenze, addì 14 gennaio 1959

*Il prefetto* ADAMI

(649)

## PREFETTURA DI CATANZARO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 47382/3ª San, in data 29 luglio 1958, relativo all'assegnazione delle sedi ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1955,
Ritenuto che il dott Mussari Andrea, dichiarato vincitore della prima condotta medica del comune di Sambiase, ha rinunziato alla nomina;
Visto il proprio decreto n 47381 del 29 luglio 1958, relativa alla approvazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso sopra specificato,
Tenute presenti le indicazioni delle sedi fatte, in ordine di preferenza, dai candidati che seguono il dott Mussari in graduatoria,
Considerato che il dott Coccia, debitamente interpellato, non ha fatto pervenire la dichiarazione di accettazione entro il termine assegnatogli,
Vista la dichiarazione di accettazione del dott Burgo Michele,
Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Il dott. Burgo Michele è dichiarato vincitore della prima condotta medica del comune di Sambiase in sostituzione del dott. Mussari Andrea.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Sambiase.

Catanzaro, addì 14 gennaio 1959

*Il prefetto*: DE LORENZO

(563)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C